



ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 1.2

“SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE”

DEL PSR 2014/2020 DELLA REGIONE TOSCANA

E PER L'ATTIVAZIONE DEL REGIME DI AIUTI AI SENSI DEL REG. (UE) 702/2014
(G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193)

ANNUALITA' 2017

Aiuto di stato n. SA. 47864 (2017/XA)

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 1.2 "SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE"

INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Dotazione finanziaria	3
2. Richiedenti/Beneficiari	3
2.1 Destinatari finali.....	3
2.2 Condizioni di accesso.....	4
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	5
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	5
3.1 Tematiche delle azioni informative	5
3.2 Interventi finanziabili.....	6
3.3 Condizioni di ammissibilità degli interventi	6
3.3.1 Localizzazione degli interventi	6
3.3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva...	6
3.4 Massimali e minimali.....	6
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	6
3.5.1 Spese ammissibili	6
3.5.2 Spese non ammissibili	7
3.5.3 IVA e altre imposte e tasse	7
3.6 Intensità del sostegno	7
3.7 Cumulabilità.....	7
4. Criteri di selezione/valutazione	7
5. Contenuti della domanda di aiuto	9
6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	9

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata "1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione" di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, è finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale ai Beneficiari che intendano realizzare interventi di trasferimento dell'innovazione.

Con il presente bando si intende perseguire l'obiettivo di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell'innovazione attraverso azioni di informazione, destinate agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio.

Le attività formative di cui alla sottomisura 1.2 concorre alla trattazione tematica delle seguenti Focus area di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

2.a	2.b	3.a	4.a	4.b	4.c	5.a	5.c	5.d	5.e
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l'annualità 2017 per la sottomisura 1.2, è € 2.000.000.

2. Richiedenti/Beneficiari

L'art. 14 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, comma 2, secondo capoverso, individua i beneficiari del sostegno come i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenza. Ai sensi degli articoli 21, comma 5, e 38, comma 4, del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che siano erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento delle conoscenze e delle azioni di informazione. La scheda di misura del PSR prevede per la sottomisura 1.2 che beneficiari siano "Soggetti che sono in grado di organizzare progetti dimostrativi e azioni informative".

Dato atto del sistema regionale di formazione di cui alla Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i. sono ammesse a presentare domanda d'aiuto solo le Agenzie formative accreditate secondo quanto previsto dalla DGR 968/2007 e s.m.i.. Possono presentare domanda di aiuto le Agenzie formative accreditate, o che si impegnano ad ottenere l'accreditamento, con almeno una sede localizzata in Toscana, singolarmente o come capofila di ATI/ATS.

Ogni Agenzia formativa può presentare una sola proposta progettuale con la domanda di aiuto, ed eventualmente essere partner non capofila in un'altra proposta progettuale. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l'esclusione da tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Possono essere partner di ATI/ATS anche altri soggetti in grado di organizzare azioni informative diversi dalle Agenzie formative.

2.1 Destinatari finali

In relazione alle tematiche trattate nelle attività informative di cui al presente bando, sono destinatari finali delle iniziative gli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio. Tali soggetti devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale. In particolare:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.

Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare all'attività formativa anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all'INPS, anche a tempo determinato.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999), reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

4. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
5. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;
6. di essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 per contributi superiori ai 150.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico.

Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 5) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

¹ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

Il criterio di cui al punto 6) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo.

Il soggetto beneficiario alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono:

- essere in regola relativamente al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva). L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
- essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, per aiuti individuati come illegittimi e incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto;
- ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato;
- non essere imprese in difficoltà ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo. Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (CE) 702/2014.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Tematiche delle azioni informative

Ai beneficiari è richiesta la presentazione di un **Progetto di informazione** attraverso l'attivazione delle tipologie delle azioni previste al successivo punto 3.2 "Interventi finanziabili", per le seguenti macroaree tematiche:

- 1.1.A - Creazione d'impresa. Diffusione dell'innovazione.
- 1.1.B – Condizionalità.
- 1.1.C - Misure Agroambientali per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: "ACQUA".
- 1.1.D - Misure Agroambientali per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: "SUOLO".
- 1.1.E – Misure Agroambientali per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: "ENERGIA".
- 1.1.F – Biodiversità e paesaggio.
- 1.1.G – Settore forestale.

3.2 Interventi finanziabili

Gli interventi finanziati sono relativi alle azioni di informazione finalizzate a realizzare attività di disseminazione di informazioni rilevanti per le attività agricole, agroalimentari e forestali. Possono essere realizzati tramite iniziative pubbliche, incontri, presentazioni oppure diffuse su mezzo cartaceo o informatico (è vietato l'inserimento di promozioni pubblicitarie di qualunque tipo).

Tutti gli interventi dovranno includere azioni informative sul PSR 2014-2020 della Regione Toscana.

Le tipologie di intervento previste sono:

- Presentazioni pubbliche: convegni seminari e iniziative informative con presenza di uno o più relatori esterni su tematiche specifiche, oppure su problematiche particolari di gruppi di agricoltori che siano emerse attraverso una diagnosi preventiva sulle condizioni le pratiche ed i problemi delle aziende coinvolte.
- Incontri tematici: iniziativa informativa di natura tecnico operativa, con la presenza di uno o più tecnici esperti. Nell'ambito degli incontri tematici possono essere previste "Sessioni pratiche", ovvero iniziative informative in campo con la presenza di tecnici esperti nella tecnologia, nell'uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica.
- Produzione di materiale informativo: cartaceo, elettronico ed in rete web. Sono previste pubblicazioni e riprese video e audio, opuscoli pieghevoli, newsletter, applicazioni informatiche (blog, forum, chat, piattaforme di condivisione di media, social network, etc.), sezioni specifiche dei siti istituzionali.

Non sono finanziabili progetti dimostrativi.

In caso di progetto informativo presentato da ATI/ATS, le Agenzie formative devono svolgere azioni di informazione corrispondenti almeno al 50% delle attività ammissibili a contributo.

3.3 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.3.1 Localizzazione degli interventi

Intero territorio regionale.

3.3.2 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

L'aggiornamento e l'informazione per i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato su materie attinenti i settori ortofrutticolo o olivo-oleicolo, sono a carico esclusivamente dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori. Per la complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro e con altri strumenti della politica agricola comune si rimanda al paragrafo 14 del PSR 2014-2020 Regione Toscana.

3.4 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto, è pari a **375.000 euro**; non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **40.000 euro**.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

Nel bando attuativo della sottomisura 1.2 saranno indicati i valori della spesa massima ammissibile per le azioni previste.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi di organizzazione delle azioni di informazione, di cui alla sottomisura 1.2 sono :

- a) costo del personale coinvolto spese di personale per la realizzazione delle attività del progetto (coordinamento organizzativo, ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni)
- b) missioni e trasferte del personale coinvolto
- c) materiale didattico e informativo (Strumenti e attrezzature, servizi e consulenze, materiali d'uso e forniture di beni, costi immateriali)
- d) costo degli spazi utilizzati per le attività informative (comprese le attrezzature e strutture tecniche)

e) spese generali nella misura massima del 5% (spese postali, telefoniche, illuminazione e forza motrice, riscaldamento, condizionamento, manutenzione, pulizia e custodia dei locali ecc.)

3.5.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi per le spese non pertinenti rispetto al le iniziative informative
- spese di trasferta (viaggio, alloggio) dei destinatari dalla loro residenza alla sede dell'iniziativa
- spese sostenute per servizio di catering e ristorazione
- le spese pagate in contanti o con carte prepagate
- le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c..

3.5.3 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (CE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. .

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento , costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Tipo di operazione: 1.2	Contributo in conto capitale	Sostegno nella misura del 100% della spesa ammissibile

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Criteri di selezione/valutazione

1.2 - Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione

Principi	Criteri	Punteggio (fino a)
Gli obiettivi del progetto devono essere coerenti con i fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR	Rispondenza con gli obiettivi degli avvisi - Sviluppo di tutte le macroaree tematiche richieste negli avvisi e coerenza con le Focus Area e rispondenza ai fabbisogni del PSR: punti 10 - Sviluppo delle macroaree tematiche 1.1.A – 1.1.B - 1.1.G: punti 6 - Sviluppo delle macroaree tematiche 1.1.C - 1.1.D - 1.1.E: punti 3 - Sviluppo di una sola macroarea tematica: punti 1 - Non coerente: punti 0	10

	PUNTEGGI NON CUMULABILI	
Qualità del progetto presentato	<p>Livello di Innovazione Creazione di comunità e reti di relazioni e interattività tra e con destinatari finali, vastità dei soggetti coinvolti: punti 6</p> <p>Modalità innovative di divulgazione o di comunicazione varietà, articolazione, fruibilità (strumenti e metodi): punti 4</p>	10
	<p>Qualità del partenariato ed esperienza maturata dai soggetti attuatori nella tematica e nel trasferimento delle innovazioni e nelle attività di informazione. Rappresentatività del partenariato: punti 4</p> <p>Prevalenza del personale impiegato nel progetto informativo con laurea attinente l'attività di informazione e/o esperienza informativa/lavorativa nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi: punti 6</p> <p>Prevalenza del personale impiegato nel progetto informativo con laurea attinente l'attività di informazione e/o esperienza informativa/lavorativa nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di un anno, anche non continuativo oppure personale con diploma attinente l'attività di informazione ed esperienza informativa/lavorativa nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di tre anni, anche non continuativi: punti 4</p>	10
	PUNTEGGI DELLE ULTIME DUE CATEGORIE NON CUMULABILI	
	<p>Collegamenti con attività dimostrative preesistenti Informazione inerente progetti finanziati con Mis. 124 e Progetti Integrati di Filiera della programmazione PSR Regione Toscana 2007-2013: punti 4</p>	4
	<p>Adeguatezza delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dai soggetti attuatori rispetto agli obiettivi attesi Il soggetto beneficiario dispone di sedi operative in grado di garantire una efficace comunicazione alle aziende: - tutto il territorio regionale: punti 8 - almeno 6 territori provinciali: punti 4 - almeno 3 territori provinciali: punti 2</p>	8
	PUNTEGGI NON CUMULABILI	
Congruità economica del progetto	Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	3
	Coerenza tra costi e attività programmate	5
TOTALE		50
PUNTEGGIO MINIMO:		25
<u>La selezione sarà realizzata tramite specifica commissione di valutazione</u>		

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo, quando previste, emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello

attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 25 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 702/2014 sono ammissibili unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

L'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2, paragrafo 25 del Reg. (CE) 702/2014).